



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Merlo Nicola

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247 DEL 10/07/2024

**OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE, EX ART. 31, CO. 2 E SEGUENTI, D.P.R. 380/2001, DEL MANUFATTO ACCESSORIO REALIZZATO SUL CORTILE ESCLUSIVO SITO IN ROVIGO VIALE DOMENICO ANGELI, N.59/D, CENSITO AL CENSUARIO DI ROVIGO – SEZ. URB. BU - FOGLIO 17, MAPP. 58
CODICE PRATICA: UT_2024/0003_AB**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore “Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive”, ed è stato individuato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento;

PREMESSO quanto segue:

- con nota assunta al protocollo con il n. 22959 del 22/03/2024, sono stati segnalati interventi edilizi già eseguiti presso il fabbricato sito in Viale Domenico Angeli, n. 59/D, catastalmente censito al Censuario di Rovigo, Sez. Urb. BU, Fg. 17, Mapp. 58;
- da sommaria verifica in atti, non risultano titoli edilizi abilitativi relativi all'intervento edilizio accertato;
- in data 11/04/2024 è stato eseguito il sopralluogo da parte di competente personale del Settore Urbanistica e di Polizia Locale al fine di accertare presunte violazioni delle norme urbanistico-edilizie;
- dall'esito del sopralluogo, giusta omonima relazione prot. 28897 dell'11/04/2024, risulta *"la presenza di un locale accessorio costituito da struttura portante prefabbricata in calcestruzzo, internamente con intonaco civile alle pareti mentre il soffitto è rivestito con perlinato in legno. Il manufatto, come suddetto, è stato realizzato nel cortile esclusivo, in piena proprietà ...(omissis), censito al mapp. 58 con classamento Vigneto, i cui confini est, nord e sud, risultano materializzati sul posto con una recinzione. Il fabbricato presenta un ingombro in pianta (misurato a filo esterno murature) pari a circa 4,54 m x 7,00 m (in allineamento all'abitazione di proprietà), con un'altezza media (misurata sotto al rivestimento del soffitto) di circa 2,16 m (min 1,91 m – max 2,41 m), per una superficie coperta di circa 31,78 mq e un volume convenzionale di circa 68,65 mc. Il fabbricato è*



COMUNE DI ROVIGO

adiacente sul lato ovest all'abitazione e sul lato est al fabbricato confinante di proprietà ... (omissis) e distante circa mt 4,00 dall'unghia dello scolo Adigetto posto a sud, mentre non è stato possibile verificare le distanze dai fabbricati confinanti, come da Codice Civile";

PRESO ATTO, inoltre, che:

- nel vigente Piano Regolatore Comunale l'immobile ricade in Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) "A1A" – Centro Storico delle frazioni, di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
- nel Piano di Assetto del Territorio – Carta della Trasformabilità l'immobile ricade in zona di urbanizzazione consolidata (ATO 10 – Zona Est art. e 1) e nei Corridoi principale della Rete ecologica: regionale, provinciale, comunale art. e 29; nella Carta delle Fragilità, sotto l'aspetto della Compatibilità geologica ricade in Area idonea a condizione, mentre sotto l'aspetto di area a dissesto geologico in Area a ristagno con numero di riferimento PAC 43; nella Carta delle Invarianti sotto l'aspetto delle Invarianti di natura ambientale ricade tra gli Elementi lineari - Principali corsi d'acqua; nella Carta dei Vincoli ricade in **Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua**, mentre sotto l'aspetto della Pianificazione di livello superiore in "Centro Storico";
- nel Piano degli Interventi - Variante n. 12, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/11/2023, nella Tavola 1.e della Zonizzazione -Vincoli – Tutele, il fabbricato ricade nel perimetro dei Centri Storici del Capoluogo all'interno della **fascia del Vincolo paesaggistico D.Lgs. n° 42/2004 art. 142, comma 1, lett. c - Corsi d'acqua**, individuata nella Tavola 3.e in zona A – 10.48, di cui all'art. 60 delle Norme Tecniche Operative;

ACCERTATO, pertanto, che il manufatto di cui sopra è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e di preventiva autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004, oltre a non rispettare le distanze legali dal confine "per le nuove costruzioni";

DATO ATTO che con nota prot. 41215 del 22/05/2024, questa Amministrazione ha dato avvio, ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, al procedimento amministrativo volto alla repressione di quanto realizzato in applicazione dell'art. 31, co. 2 e seguenti del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);

CONSIDERATO, pertanto, che entro i termini forniti dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento avviato con comunicazione prot. 41215 del 22/05/2024 la proprietà non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o memoria e/o documentazione atte a comprovare l'esistenza di valido titolo edilizio per il manufatto in questione;

RITENUTO, tanto premesso, che la fattispecie sia disciplinata dall'art. 31, commi 2 e seguenti del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, e dall'art. 167, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, che statuiscono:

- art. 31, commi 2 e seguenti del D.P.R. 06/06/2001, n. 380:

"2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.



COMUNE DI ROVIGO

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.....”;

- art. 167, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42:

1. “In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa”;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione del locale accessorio come sopra descritto e conseguentemente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del procedimento è il geom. Nicola Merlo, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 168 del 28/12/2023;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 679 del 17/04/2012, pubblicata sul Bur n. 36 del 08/05/2012 e, quindi, in vigore dal 23/05/2012;

VISTO che, a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi (P.I.), così come stabilito dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. 23/04/2004, n. 11;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente ed in modo particolare la variante generale al P.R.G. giusta deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale n. 207 del 21/03/1990, esecutiva dal 09/05/1990, successivamente approvata con D.G.R.V. n. 3233 del 12/07/1994, efficace dal 27/08/1994, e successive varianti;

VISTA la Variante generale al Piano degli Interventi ex art. 18 della L.R. 11/2004 – (Dodicesima Variante al P.I.) – Prima fase - adottata con deliberazione di C.C. n. 83 del 20/11/2023, immediatamente eseguibile, per la quale si applicano le consuete misure di salvaguardia stabilite dall'art. 12, co. 3, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (ex L. 03/11/1952, n. 1902) e dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004, n. 11;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 31, co. 2 e seguenti, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;



COMUNE DI ROVIGO

VISTO l'art. 167, co. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, stante quanto sopra, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,

la demolizione del manufatto accessorio realizzato nell'area cortiliva di proprietà, costituito da struttura portante prefabbricata in calcestruzzo, internamente con intonaco civile alle pareti mentre il soffitto è rivestito con perlinato in legno, sito in Viale Domenico Angeli, n. 59/D, catastalmente censito al Censuario di Rovigo, Sez. Urb. BU, Fg. 17, Mapp. 58, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente**, alla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento.

CON AVVERTENZA CHE

- non ottemperando nei tempi e modi sopra indicati, ai sensi dell'art. 31, co. 3, del D.P.R. 380/2001, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
- alla determinazione dell'area da acquisire gratuitamente, nel caso di non ottemperanza, si procederà con successivo provvedimento;
- ai sensi dell'art. 31, co. 4, del D.P.R. 380/2001, l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza;
- alla determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di non ottemperanza, ai sensi del comma 4bis del citato art. 31, di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, si procederà con successivo provvedimento.

DA' ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti/.

DISPONE

1. la notifica al destinatario indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, a mezzo del servizio postale (notifica atti giudiziari);



COMUNE DI ROVIGO

2. l'invio della presente ordinanza per l'attività di controllo e vigilanza a:
- Polizia Locale (per gli adempimenti conseguenti);
 - Albo (a cura dell'Ufficio proponente);

COMUNICA CHE

- ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di ottemperanza è il geom. Nicola Merlo, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 168 del 28/12/2023;
- avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale